

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2019, n. 1280

Comune di Aradeo (LE). Variante al PdF per la ritipizzazione area proprietà Carallo (Fig. 4, p.lle 2037, 2114, 2034, 2039, 1479, 2029, 2039, 2035), ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, in adempimento della sentenza TAR Puglia Sezione Lecce n. 2315/2013. Richiedente: Ettore Maria Carallo DCC n. 8 del 27.04.2017 Approvazione e parere di compatibilità paesaggistica.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

“ - il Comune di Aradeo è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, approvato con DPGR n. 395 del 17.03.1973 e successiva variante adottata con delibera di CC n. 73 del 22.06.1978 ed approvata con DPGR n. 1642 del 14.09.1979;

- con nota protocollo n. 97 del 03.01.2018 acquisita al protocollo regionale n. 784 del 05.02.2018 il Comune di Aradeo ha trasmesso gli atti afferenti la ritipizzazione urbanistica dell'area in oggetto, in adempimento della sentenza TAR Lecce n. 2315/2013, che ha accolto il ricorso presentato dal proponente, comunicando altresì l'avvenuta adozione della variante al vigente PdF, giusta deliberazione di C.C. n. 8 del 27.04.2017 avente ad oggetto "*Esecuzione della sentenza TAR n. 2315/2013. Variante urbanistica. Riqualficazione area Carallo. Adozione*".

Con la suddetta nota comunale è stata inoltrata anche la seguente documentazione:

- 1) Copia della DCC n. 8 del 27.04.2017 di adozione
- 2) Tav. 1 - Inquadramento e stato di fatto
- 3) Tav. 2 - Particolare nuova tipizzazione
- 4) Tav. A- Relazione Tecnica contenente norme attuazione
- 5) Tav. B - NTA, estratto di mappa e visure aggiornate
- 6) Certificato di deposito degli atti
- 7) Copia della DCC n. 42 del 05.10.2017 di presa d'atto mancate osservazioni
- 8) Atto di diffida del 14.08.2012 prot. N. 8153 proposto dal sig. Carallo
- 9) Ricorso TAR Puglia sez. Lecce del 16.01.2013 prot. N. 587
- 10) Sentenza TAR Puglia sez. Lecce prot. 13454 del 13.12.2013
- 11) Ricorso TAR Puglia sez. Lecce del 09.06.2014 per ottemperanza

- con nota protocollo n. 1773 del 01.03.2018 il Servizio Strumentazione Urbanistica regionale, ai fini delle più compiute valutazioni e determinazioni di merito, chiedeva al Comune:

- in ordine alla compatibilità sismica, il parere ex art. 89 DPR 380/2001 e s.m.i. al Referente Rischio Sismico LL.PP.della struttura tecnica regionale;
- alla Tutela e Valorizzazione del Paesaggio il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015.

- con nota protocollo n. 3866 del 05.04.2018, inviata via pec e acquisita al protocollo regionale al n. 2948 del 09.04.2018, il Responsabile dell'Area 4 comunale ha inoltrato la nota protocollo n. 4875 del 26.03.2018 con la quale, ai sensi dell'art. n. 89 dei DPR n. 380/2001 ss.mm.ii., il Servizio autorità idraulica regionale ha comunicato il parere di competenza in merito alla variante urbanistica *de qua*;

- con nota protocollo n. 8787 del 16.11.2018 Inviata via pec (al Comune di Aradeo e alla Sezione Urbanistica regionale) e acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica della Regione al n. 10422 del 19.11.2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale ha inviato la propria istruttoria e proposta in merito al parere di compatibilità paesaggistica da rilasciarsi ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. c delle NTA del vigente PPTR.

- con nota protocollo n. 10778 del 28.11.2018 il Servizio Strumentazione Urbanistica regionale, ai fini delle più compiute valutazioni e determinazioni di merito, chiedeva al Comune ulteriori approfondimenti:

1. 1. riferimento al previsto IFF pari a 4,2 mc/ma per la Zona di espansione C1: si ritiene non condivisibile questa previsione perché in contrasto con le disposizioni del DM 1444/68, salvo diversa dimostrazione in virtù di disposizioni già contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P. di F., in

quest'ultimo caso si chiede copia;

2. riferimento al fabbisogno residenziale: *per quanto si tratti di aree di dimensioni ridotte, occorre che l'UTC espliciti la verifica del fabbisogno residenziale e degli abitanti insediabili compatibilmente con le previsioni del vigente P. di F. valutandone l'incidenza;*
3. Piano comunale di Protezione Civile: *si richiede specifica attestazione che le aree oggetto di variante non siano state individuate e quindi assoggettate a specifiche disposizioni rivenienti dal Piano comunale di Protezione Civile.*

- con nota protocollo n. 1093 del 24.01.2019, Inviata via pec e acquisita al protocollo regionale al n. 839 del 29.01.2019, il Responsabile dell'Area 4 comunale ha controdedotto ai rilievi regionali di cui alla suddetta nota.

Stante quanto innanzi esposto, si ritiene necessario procedere all'assunzione del provvedimento regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, sulla scorta della documentazione ad oggi fornita e presente in atti.

ISTRUTTORIA REGIONALE

A) ASPETTI URBANISTICI

Con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.04.2017 avente ad oggetto "Esecuzione della sentenza TAR n. 2315/2013. Variante urbanistica. Riqualficazione area Carallo. Adozione", il Consiglio Comunale di Aradeo ha stabilito:

""(...) di ottemperare all'esecuzione della sentenza TAR Puglia - Sez. Lecce n. 2315/2013, riclassificando l'area di proprietà Carallo identificata al Foglio 4, p.lle 2037 -2114 - 2034 - 2039 -1479 - 2029 - 2039 - 2035, da ""zona per attrezzature scolastiche e di interesse comune e sedi stradali esistenti e da aprirsi" a "Zona di Espansione C1" con i seguenti indici e parametri:

- o *Rapporto di copertura: 60%;*
- o *Indice difabbricabilità fondiario: 4,2 mc/mq;*
- o *Altezza massima fuori terra: ml 10,50;*
- o *Numero dei piani fuori terra: 3 (tre) oltre eventuali piani interrati;*
- o *Distanza dai confini: minimo m. 4 per pareti finestrate, comunque mai inferiore a 1/2 h; minimo m. 3 per pareti finestrate;*
- o *Distanza dal filo delle aree pubbliche: non inferiore al m 2,00;*
- o *Va prevista una superficie a parcheggio di 1 mq/10 mc di volume edificato ai sensi della L. 122/89 ss.mm.ii.;*
- o *Va ceduta all'A.C., ai sensi del DM 1444/68, una superficie pari a 18 mq per ogni abitante insediabile, con 1 ab = 100 mc di volume edificato, prima del rilascio del titolo abilitativo all'edificazione;*
- o *Va ceduta all'A.C. la superficie per urbanizzazione primaria (sede stradale), come indicato negli elaborati grafici, prima del rilascio del titolo abilitativo all'edificazione.""*

Le aree interessate dalla variante sono parte di un contesto urbano edificato e consolidato, dotato di opere di urbanizzazione primaria, caratterizzato all'intorno da zone di espansione di tipo "C". L'area interessata dalla ritipizzazione urbanistica proposta è connotata attualmente da incolto residuale in stato di abbandono ed è prospiciente (previsioni del P.diF. e del Piano Quadro delle zone nord redatto dal Comune) un centro sportivo in parte attuato il cui progetto è stato approvato con DGM n. 57 del 10.01.1990.

Con riferimento al previsto IFF pari a 4.2 mc/mo per la Zona di espansione C1 il Responsabile dell'Area 4 comunale ha comunicato quanto segue:

""(...) Invero le NTA del denominato ""Piano Quadro" delle zone NORD"", approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 2283 del 27.12.1979 all'art. 6 ne prevede tale indice (...)"

Con riferimento al fabbisogno residenziale il Responsabile dell'Area 4 comunale ha comunicato quanto segue: *""(...) Occorre puntualizzare che a prescindere dalla verifica del fabbisogno, la proposta di variante urbanistica, discende da una sentenza del Giudice Amministrativo, a provvedere alla riqualficazione dell'area. La scelta di ritipizzare l'area secondo la proposta di variante, riviene dai precedenti trascorsi amministrativi, del CC n. 8/2009, in cui pur dichiarando "che non esiste alcuna giustificazione alla necessità della reiterazione del vincolo così come di un aumento delle aree edificabili", a seguito della verifica degli standard urbanistici del*

P. di F. vigente, si assegnava la destinazione di "Verde Speciale", il TAR (Sentenza n. 555/2011) ne dichiarava l'incongruenza ed ingiustificazione, annullando l'atto. Quindi nel caso di specie non vi è la necessità di un fabbisogno residenziale nè di una reiterazione del vincolo. Tuttavia il precedente amministrativo richiamato ha indotto l'Amministrazione a seguire la linea tracciata dalle motivazioni della sentenza TAR n. 555/2011 e nello spirito di non aggravamento del procedimento amministrativo per il ripetersi di analoghe fattispecie, di imparzialità nelle scelte e buon andamento dell'azione amministrativa, determinandosi come in proposta di variante"".

Con riferimento al Piano comunale di Protezione Civile il Responsabile dell'Area 4 comunale *""certifica che l'area Corallo non è assoggettata alle disposizioni del Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con del. CC. n. 8 del 17/04/2008"".*

Con nota protocollo n. 4875 del 26.03.2018 il Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori Pubblici regionale, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii., ha precisato quanto segue:

""(...) considerato che con nota protocollo n. 12411 del 13.06.2017 quest'ufficio ha già espresso parere favorevole sul Piano Urbanistico Generale del Comune di Aradeo;

- Tenuto conto che l'area in oggetto risultava già compresa nel succitato PUG e anche a seguito di sentenza TAR n. 2315/2013 veniva imposto all'A.C. di variare la destinazione urbanistica della predetta porzione di territorio;*
- (...)*

si esprime parere favorevole sulla variante in oggetto come già comunicato dalla Sezione scrivente con nota prot. n. 12411 in data 13.06.2017 (...)"

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Allo stato attuale sulle aree destinate a sedi stradali, attrezzature scolastiche e di interesse comune, (entro cui è localizzata l'area oggetto di variante) risultano in parte realizzate opere che hanno modificato l'impianto urbanistico del P.R.G., pur in coerenza con le destinazioni d'uso. Tuttavia ai fini dell'espressione del parere di competenza in merito alla variante proposta è necessario prendere atto del mutato assetto urbanistico costituito dalle Vie Amendola, Martinez e Palladio con l'avvenuta realizzazione di strutture di interesse comune. Inoltre la proposta di variante prevede la cessione di aree per complessivi mq 1365,35, costituente il 56% della superficie totale di proprietà Carallo, destinate a sedi stradali per 391,72 mq, a standard quali: parcheggi pubblici pari a 418,06 mq (di cui 172,28 mq su Via Amendola e 245,78 mq su Via Palladio) e verde pubblico pari a 555,57 mq tra Via Martinez e Via Palladio. Tutto ciò a fronte di una ritipizzazione a destinazione residenziale sulla restante superficie fondiaria di 1063,34 mq. In relazione all'indice attribuito alla zona in variante, di 4,2 mc/mq, corrisponde un carico insediativo di 54 abitanti con attribuzione di 100 me per abitante (di cui 80 me residenziali e 20 me di servizio alla residenza).

Nel merito si rileva che all'attualità il carico insediativo residenziale è totalmente ininfluenza così come pure la dotazione di standard complessivi come espressamente evidenziato nella relazione di accompagnamento al Programma di Fabbricazione in cui *"risulta un dimensionamento riferito alla previsione di una popolazione di 14.908 abitanti alla data del 1988 con standard pari a 21,6 mq/ab, sufficiente ad assicurare i 18 mq/ab, previsti dal DM 1444/68."*

Ad oggi siffatta previsione demografica non risulta essere stata raggiunta e anzi in riferimento alla popolazione attuale di 9.765 abitanti risulta una dotazione di standard pari a 32,97 mq/ab; la dotazione di standard per effetto della ritipizzazione, si riduce a 32,79 mq/ab.

Tutto ciò premesso e atteso che l'Amministrazione Comunale per anni non ha mostrato alcun interesse ad acquisire l'area e trasformarla secondo le disposizioni del vigente strumento urbanistico generale e solo a seguito della sentenza del TAR Puglia Sezione Lecce n. 2315/2013 ha deciso di riconoscere una suscettività edificatoria di tipo residenziale all'area in questione, per tali motivazioni si ritiene che la proposta di ritipizzazione dell'area di che trattasi possa essere accolta perché coerente urbanisticamente.

B) ASPETTI AMBIENTALI E VINCOLI TERRITORIALI

Come si evince dalla DCC n.8 del 27.04.2017 di adozione della variante in oggetto, per ciò che riguarda gli atti procedurali di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012, questi sono stati effettuati antecedentemente all'atto di adozione della variante secondo l'art. 7 par. 7.5 del R.R. 18/2013, come segue:

- Determinazione Area 4 n. 1 del 13.02.2015 di formalizzazione delle proposte di variante;
- Nota n. 1821 del 24.02.2015 all'Autorità competente VAS delegata al Responsabile SUAP per l'emissione dei provvedimenti conclusivi della verifica;
- Registrazione della variante con codice VAS n. 1038 - REG 075006 - 003 sul portale SIT Puglia, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 18/2013;
- Nota protocollo n. 261 deiril.01.2016 della Sezione Ecologia - Servizio VAS della Regione Puglia con la quale viene comunicato l'avvio del procedimento di verifica a campione;
- provvedimento conclusivo del Dirigente del Servizio VAS della Regione Puglia n. 41 del 16.02.2016, di assolvimento degli adempimenti in materia di VAS, per la variante urbanistica per la ritipizzazione di area privata Carallo a seguito di sentenza TAR.

C) ASPETTI PAESAGGISTICI

Con nota protocollo n. 8787 del 16.11.2018, di seguito riportata, la Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia ha inviato al Comune e alla Sezione Urbanistica regionale (prot. n. 10422 del 19.11.2018), la propria istruttoria e proposta in merito al rilascio, da parte della Giunta Regionale, del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. c delle NTA del vigente PPTR, in riferimento alla riqualificazione urbanistica area proprietà Carallo {Fg. 4, p.ile 2037, 2114, 2034, 2039, 1479, 2029, 2039, 2035}, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, in adempimento della sentenza TAR Puglia Sezione Lecce n. 2315/2013:

“(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)”

VISTO CHE con nota del 05.04.2018 protocollo n. 3866, acquisita al protocollo della Sezione Tutela e valorizzazione del territorio con n. 2948 del 09.04.2018. il Comune di Aradeo ha trasmesso la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la Variante relativa alla riqualificazione urbanistica area proprietà Carallo (Fg. 4, p.ile 2037, 2114, 2034, 2039, 1479, 2029, 2039, 2035), ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, in adempimento della sentenza TAR Puglia Sezione Lecce n. 2315/2013.

La documentazione pervenuta risulta costituita dai seguenti elaborati:

1. nota trasmissione
2. Relazione per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica
3. Copia DCC n. 8 del 27.04.2017 di adozione
4. Parere ex art. 89 del DPR 380/2001 ss.mm.ii.
5. Tavola 11quadramento e stato di fatto
6. Tavola 2 Particolare nuova tipizzazione
7. Tavola 3 Relazione tecnica

(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)

EVIDENZIATO CHE:

Lo Strumento urbanistico generale vigente è il seguente

- Programma di Fabbricazione approvato in via definitiva con DPGR n. 395 del 17.03.1973 e successiva variante approvata con DPGR n. 1642 del 14.09.1979.

La variante riguarda le aree identificate catastalmente al N.C.T. del Comune di Aradeo (Le), al Fg n. 4, p.ile 2037, 2114, 2034, 2039, 1479, 2029, 2039, 2035, classificate nell'ambito del Programma di Fabbricazione vigente, come "zone attrezzature scolastiche e di interesse comune e sedi stradali esistenti e da aprirsi". Le suddette particelle sono parte di un contesto urbano edificato e consolidato, dotato di opere di urbanizzazione primaria, caratterizzato da zone di espansione di tipo "C". Il lotto interessato dalla riqualificazione urbanistica proposta è connotato attualmente da incolto residuale in stato di abbandono e rientra (previsioni del Pdf e del Piano Quadro delle zone nord" redatto in passato dal Comune) nell'ambito di un centro sportivo in

parte attuato il cui progetto è stato approvato con DGM n. 57 del 10.01.1990. Con atto datato 01.08.2012 il proprietario, sig. Ettore Maria Carello, ha diffidato l'A.C. ad adempiere ad una nuova pianificazione delle suddette aree, per decorso del termine quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio.

Con nota n. 587 del 16.01.2013 l'avvocato di parte ha proposto ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza di riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà. Il Comune di Aradeo con DCC n. 8 del 27.04.2017, in esecuzione delle sentenze TAR Puglia n. 2315/2013 del 13.11.2013, ha adottato la variante urbanistica sull'area di proprietà Carallo riclassificandola come "Zona di espansione C1", per la quale non sono sopraggiunte osservazioni, giusta DCC n. 42 del 28.11.2017.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale "Salento delle Serre" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "Bosco Belvedere".

In particolare il contesto in cui le due aree oggetto di variante si collocano, risulta caratterizzato da un'edificazione densa, urbanizzata e dall'assetto urbanistico consolidato, trattandosi di fatto di zone B del vigente PdF.

Non è rilevabile un particolare valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, in quanto caratterizzato da un sistema insediativo consolidato, posizionato in un contesto prettamente urbano, già oggetto di trasformazioni in cui non sono rintracciabili componenti di valore paesaggistico.

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva che la proposta di Variante relativa alle particelle nn. 2037, 2114, 2034, 2039, 1479, 2029, 2039, 2035 ricade in un'area non interessata da "Beni Paesaggistici" e "Ulteriori Contesti Paesaggistici" di cui all'art 38 delle NTA.

Tutto ciò premesso, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del predetto parere, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate, le prescrizioni ed indirizzi di cui al paragrafo seguente, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi.

Ciò al fine di assicurare il miglior inserimento della proposta di variante nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito con particolare riferimento ai seguenti:

- Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee.
- Definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione;
- Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;
- Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche;
- Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi;

(PRESCRIZIONI E INDIRIZZI)

Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:

- salvaguardare le essenze arboree/arbustive esistenti in quanto componenti residuali di una ruralità di margine urbano;
- garantire che l'eventuale recinzione dei lotti sia realizzata mediante l'uso di materiali e tecniche costruttive della tradizione locale;
- prevedere una adeguata sistemazione delle aree destinate a verde da localizzare in coerenza con le essenze arboree/arbustive ivi presenti;
- curare la qualità dei materiali da costruzione da individuare in quelli locali, dei percorsi, dei parcheggi e

degli accessi da trattare in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli con soluzioni e materiali naturali;

- *garantire, per le volumetrie eventualmente previste, di altezza limitata, il mantenimento del rapporto di continuità percettiva con le stesse aree edificate adiacenti. La loro giacitura, la tipologia edilizia, l'articolazione dei volumi, l'uso di materiali costruttivi locali e le opere di mitigazione da valutare con riferimento alle piantumazioni esistenti, dovranno mirare a un corretto inserimento nel contesto di riferimento creando una percezione mitigata del profilo dell'intervento.*

Indirizzi:

- *al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:*
 - *sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;*
 - *sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:*
 - *la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;*
 - *l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;*
 - *la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.*
- *nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).*
- *In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:*
 - *il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;*
 - *la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;*
 - *l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;*
 - *l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;*
 - *al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito””.*

CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE

Per le valutazioni di cui ai precedenti punti A, B e C, la proposta di ritipizzazione delle aree di proprietà del sig. Ettore Maria Carallo site nel centro abitato di Aradeo, identificate al Fg, 4, p.lle 2037, 2114, 2034, 2039, 1479, 2029, 2039, 2035, come adottata con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.04.2017, si ritiene meritevole di approvazione in via definitiva a condizione che in fase di pianificazione esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti in materia di VAS previsti dalle norme statali e regionali.

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie, in toto condivise, si propone alla Giunta la **approvazione**, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, della ritipizzazione delle aree di proprietà del sig. Ettore Maria Carallo site nel centro abitato di Aradeo identificate al Fig. 4, p.lle 2037, 2114, 2034, 2039, 1479, 2029, 2039, 2035, adottata con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.04.2017.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- **DI RILASCIARE** parere favorevole alla compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. c delle NTA del vigente PPTR, con le prescrizioni di cui alla lett. C), riportate nella relazione in premessa e che qui per economia espositiva, si intendono integralmente trascritte, in riferimento alla ritipizzazione delle aree di proprietà del sig. Ettore Maria Carallo site nel centro abitato di Aradeo identificate al Fig. 4, p.lle 2037, 2114, 2034, 2039, 1479, 2029, 2039, 2035, adottata con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.04.2017;
- **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980 ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni di cui alla relazione in premessa, la ritipizzazione delle aree di proprietà del sig. Ettore Maria Carallo site nel centro abitato di Aradeo identificate al Fig. 4, p.lle 2037, 2114, 2034, 2039, 1479, 2029, 2039, 2035, adottata con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.04.2017 in Zona di Espansione C1, relativamente alla superficie fondiaria di 1063,34 mq come individuata nella tav. 2;
- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Aradeo per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE